



CODICE PENALE

Art. 100 c.p.

Recidiva facoltativa

Articolo abrogato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 7 giugno 1974, n. 220.

Abrogato dal 12 aprile 1974 · versione 60

RIFERIMENTI NORMATIVI

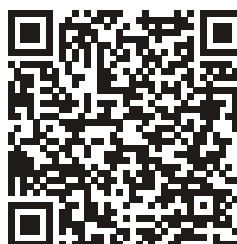
Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Primo — Dei reati in generale
Titolo	Quarto — Del reo e della persona offesa dal reato
Capo	II — Della recidiva, dell'abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-100-recidiva-facoltativa>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it